



**Rettificazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/2974, 6 dicembre 2024)

Pagina 44, nella tabella 1.8, note:

- anziché:*
- «a) nella produzione di anime si utilizzano sistemi di legante organico che generano emissioni basse o nulle di sostanze classificate come CMR 1 A, CMR 1B o CMR 2 [cfr. le tecniche d), e) e/o f) di cui alla BAT 25];
  - b) è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
    - l'ossidazione termica o catalitica non è applicabile;
    - la sostituzione con rivestimenti a base acquosa non è applicabile.»
- leggasi:*
- «<sup>(1)</sup> Nel processo cold-box il BAT-AEL si applica solo quando sono utilizzate ammine.
  - <sup>(2)</sup> Il BAT-AEL si applica solo quando si utilizzano leganti aromatici/sostanze chimiche aromatiche.
  - <sup>(3)</sup> Il BAT-AEL si applica solo se la sostanza in esame è considerata rilevante nei flussi dei gas di scarico sulla base dell'inventario degli input e degli output di cui alla BAT 2.
  - <sup>(4)</sup> Il BAT-AEL si applica solo quando si utilizzano sistemi leganti a base di fenolo.
  - <sup>(5)</sup> Nel caso della produzione di anime il limite superiore dell'intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 100 mg C/Nm<sup>3</sup> se sono soddisfatte entrambe le condizioni a) e b) seguenti:
    - a) nella produzione di anime si utilizzano sistemi di legante organico che generano emissioni basse o nulle di sostanze classificate come CMR 1 A, CMR 1B o CMR 2 [cfr. le tecniche d), e) e/o f) di cui alla BAT 25];
    - b) è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
      - l'ossidazione termica o catalitica non è applicabile;
      - la sostituzione con rivestimenti a base acquosa non è applicabile.»